



COMUNE di SAN VITTORE OLONA
Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA DI C. C. n. 11 del 22.05.2012
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. n. 35 del 30.09.2014

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità**
- Art. 2 Casi non previsti dal regolamento**
- Art. 3 Durata in carica**
- Art. 4 La sede delle adunanze**

Capo II IL PRESIDENTE

- Art. 5 Presidenza delle adunanze**
- Art. 6 Compiti e poteri del Presidente**

Capo III I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 7 Costituzione**
- Art. 8 Conferenza dei capi gruppo**

Capo IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 9 Costituzione e composizione**
- Art. 10 Presidenza e convocazione delle commissioni**
- Art. 11 Funzionamento delle commissioni**
- Art. 12 Funzioni delle commissioni**
- Art. 13 Segreteria delle commissioni - Verbale delle sedute**

Titolo II I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I DIRITTI DEI CONSIGLIERI

- Art. 14 Diritto d'iniziativa**
- Art. 15 Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno**
- Art. 16 Svolgimento interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno**
- Art. 17 Richiesta di convocazione del Consiglio**
- Art. 18 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi**
- Art. 19 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti**
- Art. 20 Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo**

Capo II ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 21 Diritto di esercizio del mandato elettivo**
- Art. 22 Partecipazione alle adunanze**
- Art. 23 Doveri, condizione giuridica e responsabilità.**
- Art. 24 Dichiarazione patrimoniale dei consiglieri comunali**
- Art. 25 Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco**

Capo III NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 26 Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti**
- Art. 27 Funzioni rappresentative**
- Art. 28 Consiglieri delegati**

Titolo III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I CONVOCAZIONE

- Art. 29 Competenza**
- Art. 30 Avviso di convocazione**
- Art. 31 Ordine del giorno**
- Art. 32 Avviso di convocazione - consegna - modalità**
- Art. 33 Avviso di convocazione - consegna - termini**
- Art. 34 Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione**

Capo II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 35 Deposito degli atti**
- Art. 36 Adunanze di prima convocazione**
- Art. 37 Adunanze di seconda convocazione**
- Art. 38 Partecipazione dell'assessore non consigliere**

Capo III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

- Art. 39 Adunanze pubbliche**
- Art. 40 Adunanze segrete**
- Art. 41 Adunanze "aperte"**

Capo IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 42 Comportamento dei consiglieri**
- Art. 43 Ordine della discussione**
- Art. 44 Comportamento del pubblico**
- Art. 45 Ammissione in aula di soggetti estranei al consiglio**

Capo V ORDINE DEI LAVORI

- Art. 46 Comunicazioni - interrogazioni – interpellanza - mozioni –**
- Art. 47 Ordine di trattazione degli argomenti**
- Art. 48 Discussione - norme generali**
- Art. 49 Questione pregiudiziale o sospensiva**
- Art. 50 Fatto personale**
- Art. 51 Termine dell'adunanza**

Capo VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E IL VERBALE

- Art. 52 La partecipazione del Segretario all'adunanza**
- Art. 53 Redazione del verbale della seduta consiliare**
- Art. 54 Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale.**

Titolo IV LE DELIBERAZIONI E LE VOTAZIONI

- Art. 55 Forma e contenuti**
- Art. 56 Approvazione - revoca - modifica**
- Art. 57 Modalita' generali**
- Art. 58 I consiglieri scrutatori**
- Art. 59 Votazioni in forma palese**
- Art. 60 Votazione per appello nominale**
- Art. 61 Votazioni segrete**
- Art. 62 Esito delle votazioni**
- Art. 63 Deliberazioni immediatamente eseguibili**
- Art. 64 Cause di scioglimento del Consiglio comunale ed effetti**
- Art. 65 Entrata in vigore - Rinvio**

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni e i lavori secondo il presente Regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal T.U.E.L. (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e dei principi stabiliti dallo Statuto.

Art. 2 Casi non previsti dal regolamento

1. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentino casi che non risultino disciplinati dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Consiglio comunale, **su proposta del Sindaco.**

Art. 3 Durata in carica

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili e a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

Art. 4 La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso una sede comunale, in apposita sala individuata con provvedimento della Giunta Comunale.

2. La parte principale della sala e' destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito e' riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

3. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza viene esposta la bandiera della Repubblica, quella dell'Unione Europea.

Capo II

IL PRESIDENTE

Art. 5 Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco e' il presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.

2. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, lo sostituisce nelle funzioni di presidente del Consiglio il vice Sindaco, **purchè consigliere comunale**, o,

Art. 7 del T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000. Regolamenti.

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni

Art. 22 dello Statuto del Comune di San Vittore Olona - Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento interno in conformità ai principi fissati dallo Statuto

Art. 51 del T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000

Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie

ove anche questi risulti assente o impedito o non rivesta la carica di consigliere comunale, gli altri Assessori componenti del Consiglio, secondo l'ordine dato dall'età.

3. Il vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di presidente del Consiglio nel caso di cessazione dalla carica del Sindaco per una delle cause previste dall'art. 53 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sino all'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 6 Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il revisore dei conti, il difensore civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7 Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo e' costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere "anziano", intendendosi come tale il consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai termini di legge.

4. E' consentita la costituzione di nuovi gruppi consiliari, purché composti da almeno due consiglieri mediante deposito di dichiarazione presso la Segreteria comunale e contestuale designazione, sottoscritta dai componenti del gruppo, del nominativo del capogruppo.

6. Ai capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 21.

Art. 20 Statuto Comune San Vittore Olona

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale, in tale funzioni rappresenta il Consiglio

Comunale e ne garantisce il buon andamento nel rispetto dello Statuto e del Regolamento. Redige l'ordine del giorno delle riunioni consiliari e ne cura la programmazione dei lavori.

Art. 39, commi 1, 2, 4 e 5, del T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000. Presidenza dei consigli comunali.

1...*(omissis)*. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. *(omissis)*.

2. Il presidente del consiglio comunale ...*(omissis)*... è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. *(omissis)*....

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto

Art. 53 del T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della Provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o

Art. 8 Conferenza dei capi gruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo viene convocata dal Sindaco, di norma, prima dello svolgimento delle sedute del Consiglio comunale per l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e per la programmazione dello svolgimento della seduta. **Ai Capigruppo viene inviata la documentazione predisposta per il Consiglio Comunale non appena disponibile e, comunque, non oltre le 48 ore antecedenti la seduta.**

3. In caso di motivata assenza di un capogruppo, lo stesso può essere sostituito per delega scritta da altro consigliere.

4. Alla conferenza dei capigruppo possono essere invitati gli assessori o uno o più presidenti di commissioni consiliari permanenti .

5. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.

6. Alle sedute della conferenza dei capigruppo partecipato il segretario comunale, o suo delegato, con funzioni di assistenza e di redazione di un sintetico verbale dei lavori della seduta.

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 9 Costituzione e composizione

1. E' istituita una **commissione consiliare permanente** composta da n. 7 membri, 4 nominati dalla maggioranza e 3 nominati dalle opposizioni.

La commissione consiliare permanente è competente per le seguenti materie:

- regolamenti, statuto e convenzioni;
- bilancio e rendiconto;
- urbanistica, opere pubbliche ed ecologia

2. Le commissione permanente è costituita da consiglieri comunali che rappresentano complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione. ~~Il~~ *sostituto non ha diritto di voto.*

del presidente della provincia
nonche' delle rispettive giunte.

Art. 24 - I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. I Consiglieri che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti, se almeno in numero di due, possono costituirsi in gruppo misto, mediante deposito di dichiarazione firmata presso la Segreteria comunale entro il termine di cui al successivo comma.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il criterio fissato dal comma 9 del precedente art. 23.

3. Successivamente alla prima seduta del Consiglio Comunale è consentita la costituzione di nuovi gruppi consiliari, purché composti da almeno due consiglieri, mediante deposito di dichiarazione firmata presso la Segreteria comunale e contestuale designazione, sottoscritta dai componenti del gruppo, del nominativo del Capogruppo.

4. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari.

5. Il regolamento definisce le competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, con le Commissioni consiliari permanenti e con la Giunta comunale.

Art. 25 Statuto .

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze.

2. Le Commissioni sono costituite da Consiglieri comunali con criterio proporzionale complessivo, con garanzia di presenza di un rappresentante per ogni gruppo consiliare regolarmente costituito all'inizio del mandato.

3. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, al suo interno, con le modalità previste dal regolamento.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori, il segretario, i dirigenti e i responsabili dei servizi, i rappresentanti degli organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche. Alle Commissioni possono partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori

5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.

6. Il regolamento determina funzioni e

Art. 10 Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente e' eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

Con le medesime modalità la Commissione elegge un Vicepresidente.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che e' tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui e' esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta dal consigliere più anziano per età.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente. Nel caso di assenza anche di quest'ultimo la presidenza è assunta dal componente della commissione più anziano secondo il criterio di anzianità stabilito dallo Statuto per la individuazione del Consigliere anziano, **appartenente alla maggioranza consigliere.**

4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

5. La convocazione e' effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno due membri della commissione. La riunione e' tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. E' altresì **ammesso** effettuare la convocazione tramite telefax o posta elettronica o posta elettronica certificata. L'avviso può prevedere una seconda convocazione da tenersi almeno mezz'ora dopo la prima.

7. L' avviso di convocazione, con gli oggetti da trattare, deve essere pubblicato, a cura del segretario delle commissioni, all'albo pretorio comunale, almeno il giorno antecedente alla data della adunanza, salvi i casi di convocazione d'urgenza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.

Art. 11 Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione e' valida quando è presente la metà dei componenti.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo che esse non deliberino quali dei loro lavori debbano rimanere segreti per la tutela del diritto alla riservatezza dei terzi o per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori il segretario comunale, i funzionari/dirigenti responsabili della direzione di settore e i responsabili dei servizi, i rappresentanti degli organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche, nonché esperti o singoli cittadini.

Alle Commissioni possono, comunque, partecipare, con facoltà d'intervento ma senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori, i Capigruppo consiliari e i Consiglieri comunali non facenti parte della commissione.

poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale il giorno della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

5. Le commissioni deliberano con la maggioranza della metà più uno dei voti. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvi i casi di votazioni concernenti persone che devono essere prese a scrutinio segreto.

6. Ogni altra modalità di funzionamento non prevista dal presente regolamento viene stabilita da ciascuna commissione.

Art. 12 Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni esercitano funzioni istruttorie, consultive, preparatorie, di studio, propositive e referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio comunale e di uno svolgimento più efficace e produttivo dei lavori

consiliari nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto o dai Regolamenti comunali.

2. Nell'esercizio di tali funzioni, esse, in particolare:

a) esprimono pareri sulle proposte di deliberazione di competenza consiliare loro sottoposte dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali

b) richiedono al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale di relazioni, risoluzioni e proposte sulle materie di loro competenza

3. Nel caso di richiesta di parere su proposte di deliberazione, le commissioni sono tenute a formulare il parere di loro competenza nel termine massimo di tre giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la proposta di deliberazione è sottoposta all'esame del Consiglio comunale, prescindendo dal parere richiesto. Il termine massimo può essere prorogato dal Sindaco, quando l'importanza dell'argomento lo richieda o quando il presidente della commissione ne faccia richiesta scritta.

Art. 13 Segreteria delle commissioni - Verbale delle sedute

1. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte dal responsabile del servizio cui ineriscono gli argomenti sottoposti all'esame delle commissioni.

2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.

Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto, unitamente al Presidente. Nel caso di assenza del segretario le funzioni di verbalizzante sono svolte dal membro della commissione dalla stessa designato. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni, redatti in forma sommaria, vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono, perché possano essere consultate durante le riunioni del Consiglio comunale nelle quali tali atti sono iscritti all'ordine del giorno. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

Titolo II I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 14 Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, e' inviata al Sindaco, il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00) e ne informa la Giunta. Nel caso che la proposta risulti non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione e' inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si e' conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Sindaco, entro due giorni precedenti quello dell'adunanza.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria.

Art. 15 Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.
3. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco alla Giunta per conoscere:
 - i) la corrispondenza a verità di un fatto e se, nel caso che l'informazione sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito o, comunque, per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale;
 - ii) i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta in merito ad una situazione od un problema.
4. La interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati o non taluni provvedimenti o trattati determinati affari. Con la interpellanza può essere richiesto al

Art. 43, comma 1, del T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000. Diritti dei consiglieri.

I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. (*omissis*)....

Art. 23 Statuto

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
Essi entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte in quanto Consiglieri.
3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, o che abbiano espresso voto contrario ad una proposta e abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.
5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato; dal Segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato. Il Consigliere inoltre ha diritto ad ottenere dal Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7. I Consiglieri cessati dalla carica per

Sindaco di precisare al Consiglio comunale gli intendimenti con i quali la amministrazione si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o problema.

5. Un Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione o una interpellanza, deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o se l'interrogazione o interpellanza debba essere evasa in Consiglio Comunale. In mancanza di indicazioni, viene data risposta scritta dal Sindaco o Assessore delegato nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione al Protocollo Comunale. Quando le interrogazioni devono essere evase in Consiglio esse sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

6. Quando l'interrogazione o l'interpellanza ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente che, accertata l'urgenza, ne autorizza la lettura; in caso di diniego ne comunica le motivazioni. Il Sindaco o l'Assessore delegato possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante o all'interpellante entro trenta giorni da quello di presentazione.

7. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione per un numero non superiore a due per ogni gruppo consiliare.

8. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

9. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio, di una proposta, di una presa di posizione o di una valutazione politica relativa a fatti o questioni di interesse locale, nazionale o internazionale, che investono problematiche politiche, sociali, etiche o economiche di carattere generale.

10. Gli ordini del giorno vengono presentate per iscritto al Presidente specificando l'oggetto e sono posti nell'elenco dei lavori della prima seduta utile del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.

Art. 16 Svolgimento interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno

1. **La trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno avviene nella parte finale della seduta pubblica, dopo la trattazione degli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio.**

2. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione.

Se nessuno degli interroganti è presente all'adunanza, l'interrogazione viene dichiarata decaduta, salvo che il

effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

8. I Consiglieri che non intervengono a quattro sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

9. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 40, comma 3, del T.U.E.L. con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

10. Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai Consiglieri comunali mansioni e compiti, ove questo sia opportuno a favorire il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.

11. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

12. I Consiglieri comunali percepiscono un'indennità, nella misura prevista dalla legge, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi. Le indennità sono dovute per la partecipazione ad ogni seduta regolarmente convocata.

13. Il consigliere comunale può essere delegato dal Sindaco per compiti di collaborazione con l'amministratore competente, circoscritti all'esame e alla cura di affari specifici, che non implicino la possibilità di impegnare l'amministrazione verso l'esterno. Tali deleghe non comportano la partecipazione del consigliere alle sedute della Giunta, né l'esercizio di ulteriori poteri sul personale degli uffici comunali. Il regolamento comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi del presente Statuto, disciplina le competenze, i poteri, i diritti e i doveri del consigliere delegato

Art. 43, comma 1 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Diritti dei consiglieri.

1. I consiglieri comunali ...*(omissis)*... Hanno inoltre il diritto ...*(omissis)*... di presentare interrogazioni e mozioni.
3. Il Sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai

Consigliere interrogante non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio Comunale dal Consigliere interrogante. Conclusa l'illustrazione il Sindaco può dare direttamente risposta all'interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di procedervi.

L'illustrazione dell'interrogazione e la successiva risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di **dieci** minuti.

4. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore incaricato potranno dare luogo a replica dell'interrogante, per **cinque** minuti, per dichiarare se sia soddisfatto o meno. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.

5. Ove l'interrogazione sia firmata da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta, tra i firmatari, a colui che l'ha illustrata.

6. Trascorsa un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

7. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al comma 6, i Consiglieri possono presentare le interrogazioni di cui al precedente articolo 16, comma 6, dandone lettura al Consiglio.

In tal caso al termine di cui sopra viene aggiunto un ulteriore periodo di 30 minuti.

8. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione, gli atti urbanistici di carattere generale e le loro varianti non possono essere trattate le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno.

9. Alle mozioni e agli ordini del giorno si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento sulle modalità di discussione delle proposte di deliberazione

consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare

Art. 17 Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 39, comma 5, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00).

Art. 18 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le

informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 43, comma secondo, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00) ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e nei casi di tutela della privacy di terzi.

Art. 19 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro trenta giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera, con esenzione da qualsiasi spesa e con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di

Art. 43, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 *Diritti dei consiglieri.*

I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato

ART. 77, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. *Definizione di amministratore locale.*

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, (Omissis)...

ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

Art. 20 Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo

. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale, adottate nelle materie di cui al comma 1 dell'art. 127 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00) sono comunicate, anche con trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica o posta elettronica certificata, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo. In caso di irreperibilità dei destinatari, la comunicazione s'intende eseguita con l'affissione presso il domicilio di avviso di deposito delle deliberazioni nella Segreteria Comunale con invito al personale ritiro.

Capo III ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 21 Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. Il Consigliere comunale, per l'esercizio del mandato elettivo, ha diritto a tutto quanto previsto in merito alle aspettative, ai permessi, alle indennità ed ai rimborsi spese nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale, in conformità alle disposizioni di legge, può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati ai sensi del successivo art. 26 del presente Regolamento, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato ed, in particolare, in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso terzi, in conformità alla vigente normativa.

Art. 22 Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. Nel caso di assenza la giustificazione avviene mediante comunicazione al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia al Consiglio Comunale.

2. Ogni Consigliere può chiedere, in forma scritta al Presidente del Consiglio, di essere considerato in congedo per un periodo non superiore a tre mesi, senza obbligo di motivazione. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Consiglio Comunale, che ne prende atto nella prima adunanza.

3. Il Consigliere il quale, successivamente all'inizio della seduta, si assenta definitivamente, deve avvertire preventivamente il Segretario Generale, che ne dà atto a verbale.

Art. 23 Doveri, condizione giuridica e responsabilità.

1. La legge disciplina i doveri e la condizione giuridica dei Consiglieri comunali regolamentando tra l'altro il comportamento, i casi di astensione obbligatoria e la responsabilità degli stessi.

2. Il Consigliere comunale, nel caso di astensione obbligatoria, prima che si allontani dalla sala delle adunanze a causa di incompatibilità, informa il Segretario Generale che ne dà atto a

ART. 79, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Permessi e licenze.

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, ...(*omissis*)... hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

ART. 81, comma 1, D.Lgs. 18-8-2000, n. 267.

Aspettative.

1. I sindaci, ...(*omissis*)..., i presidenti dei consigli comunali ...(*omissis*)... nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a

verbale.

proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86. (*Omissis*)

Art. 24 Dichiarazione patrimoniale dei Consiglieri Comunali

- 1. Ogni Consigliere comunale dovrà presentare la propria situazione patrimoniale ed eventuali variazioni al Sindaco**
- 2. Per situazione patrimoniale si intende una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.**

Art. 25 Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono vevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico – amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

Capo IV NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 26 Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, che si esprime con voto palese.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo dichiarare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 27 Funzioni rappresentative

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla conferenza dei capigruppo.

Art. 28 Consiglieri delegati

1. Il consigliere comunale può essere delegato dal Sindaco con proprio provvedimento per compiti di collaborazione con l'amministratore competente, circoscritti all'esame e alla cura di affari specifici, che non implicano la possibilità di impegnare l'amministrazione verso l'esterno

Art. 23 Statuto - Prerogative, compiti, doveri dei Consiglieri Comunali

.... Il consigliere comunale può essere delegato dal Sindaco per compiti di collaborazione con l'amministratore competente, circoscritti all'esame e alla cura di affari specifici, che non implicano la possibilità di impegnare l'amministrazione verso l'esterno. Tali deleghe non comportano la partecipazione del consigliere alle sedute della Giunta, né l'esercizio di ulteriori poteri sul personale degli uffici comunali. Il regolamento comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi del presente Statuto, disciplina

- impegnare l'amministrazione verso l'esterno.
2. Tali deleghe non comportano la partecipazione del consigliere alla Giunta comunale.
 3. Il Consigliere delegato può svolgere i propri compiti anche avvalendosi della collaborazione temporanea degli uffici comunale senza che ciò costituisca aggravio alle normali attività dell'Ente.
 4. Il Consigliere delegato non può in alcun modo svolgere attività di tipo gestionale
 5. L'attività del Consigliere delegato deve avvenire nei precisi limiti della delega sindacale e non può in maniera assoluta rientrare in ambiti non riconducibili a quelli effettivamente delimitati dalla delega sindacale.
 6. Il Consigliere delegato deve semestralmente relazionare per iscritto al Sindaco sull'attività svolta.
 7. Il Sindaco può in ogni momento e senza motivazione alcuna revocare la nomina del consigliere delegato.
 8. La delega al consigliere rientra in un rapporto di collaborazione interna tra Sindaco e consigliere.

le competenze, i poteri, i diritti e i doveri del consigliere delegato

Titolo III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I CONVOCAZIONE

Art. 29 Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale e' effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene effettuata dal vice Sindaco ovvero da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto e il presente regolamento.
2. In conformità a quanto dispone l'art. 40 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00), la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 30 Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale e' disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando e' previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio comunale e' normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

5. Il Consiglio e' convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e devono essere inseriti gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

6. Il Consiglio e' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso e' indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal vice Sindaco o da chi ne fa legalmente le veci.

Art. 31 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Il Presidente stabilisce, rettifica e integra l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, tenendo conto delle priorità indicate dalla Giunta e delle proposte dei gruppi consiliari, anche per quanto attiene alla discussione di mozioni, ordini del giorno e interrogazioni.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.

4. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza senza indicazioni riferite nominativamente a persone e con la dicitura "seduta segreta".

5. La trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno avviene nella parte finale della seduta pubblica

Art. 32 Avviso di convocazione - consegna - modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale.

Qualora il Consigliere ne faccia richiesta per iscritto la trasmissione dell'avviso avviene a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) al numero o indirizzo indicato dal richiedente. In questi casi l'invio si perfeziona al momento della spedizione. Tali modalità di consegna sostituiscono ad ogni effetto di legge la notifica dell'ordine del giorno tramite messo comunale.

2. Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa e' stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica esonerando

Art. 38, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Consigli comunali e provinciali.

1. (omissis).

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, **è disciplinato dal regolamento**, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, **le modalità per la convocazione** e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

Art. 21 – Statuto - Convocazione e funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il Consiglio non si avvale della distinzione in sessioni e, di norma, è convocato dal Sindaco una volta ogni due mesi per una razionale ed organica programmazione dei lavori. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza.

3. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco, che lo presiede, anche su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da

ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 33 Avviso di convocazione - consegna - termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, compresi i giorni festivi ricorrenti del calendario, e per le adunanze straordinarie almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione, compresi i giorni festivi ricorrenti del calendario.

2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

3. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno prima di quello nel quale è indetta la riunione. La seconda convocazione può essere prevista nell'avviso di prima convocazione e la stessa può essere effettuata nello stesso giorno purché siano trascorsi almeno sessanta minuti dalla prima.

4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma secondo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quarto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

7. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

Art. 34 Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo pretorio sul sito web del

trattare, da consegnarsi, a ciascun consigliere secondo le modalità ed i termini previsti nel regolamento del consiglio comunale.

L'avviso scritto può prevedere una seconda convocazione da tenersi anche nella stessa giornata, decorsi 60 minuti dalla prima.

5. L'integrazione all'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione può essere effettuata 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio sul sito del Comune almeno entro il giorno precedente a quello stabilito la prima convocazione.

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri secondo i termini e le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

8. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente statuto. In seconda convocazione le decisioni del Consiglio sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri senza computare il Sindaco.

9. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

10. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio, che deve riguardare i punti principali della discussione e l'esito numerico delle votazioni, è affidata al Segretario Generale.

11. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa obbligatoriamente il Segretario generale con funzione di assistenza giuridico amministrativa.

12. Fino alla data di esecutività della deliberazione consiliare di aggiornamento del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale restano in vigore le norme contenute nel vigente regolamento, ad eccezione di quelle incompatibili con il T.U.E.L..

straordinarie è pubblicato all'albo pretorio sul sito web del Comunale almeno due giorni prima della adunanza.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale sul sito web del Comune almeno 24 ore prima della riunione.

3. Il Presidente, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione dei manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Capo II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 35 Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro le ore 12.30 del secondo giorno precedente la seduta nel caso di convocazione ordinaria, entro 24 ore prima la seduta nel caso di convocazione straordinaria e almeno 12 ore prima nel caso di convocazione d'urgenza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Sindaco, sentiti la conferenza dei capigruppo e il segretario comunale.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non e' stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

5. Le proposte relative alla modifica dello Statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai capigruppo consiliari contestualmente all'avviso di convocazione dell'adunanza nella quale dovrà essere iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

6. La legge e il regolamento di contabilità stabiliscono i termini e le modalità secondo i quali sono presentati al Consiglio Comunale gli schemi del bilancio e i suoi allegati e formulati i relativi emendamenti.

7. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale deve essere depositata a disposizione dei consiglieri comunali la proposta di rendiconto della gestione. Il rendiconto e' approvato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale lo stesso si riferisce.

8. Del deposito del rendiconto e' data comunicazione ai consiglieri.

Art. 36 Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei suoi componenti.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 37 Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che può avere luogo a distanza di almeno 60 minuti dall'ora di convocazione della prima oppure in giorno diverso, le deliberazioni, escluse quelle di cui al successivo comma 7, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri senza computare il Sindaco.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione almeno 24 ore prima della riunione.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca che la seconda si tenga in giorno diverso dalla prima, nel caso che

essa si renda necessaria, il Sindaco e' tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione in giorno diverso dalla prima possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 41 del presente regolamento.

8 Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 38 Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L'assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non e' computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 39 Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 40.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 40 Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacita', moralita', correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualita' morali e delle capacita' professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralita', correttezza, capacita' e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta

chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, il vice Segretario, nonché il responsabile del settore competente per materia, se necessario, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 41 Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano rilevanti motivi d'interesse della comunità che lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate, nonché dei singoli cittadini presenti tra il pubblico.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Capo IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 42 Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. È rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di chicchessia.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la

parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 43 Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente e' permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 44 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non e' consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di Polizia Municipale.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 45 Ammissione in aula di soggetti estranei al consiglio

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario..

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione nonché gli amministratori e i funzionari delle aziende speciali del Comune, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti, amministratori e funzionari di aziende speciali vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 46 Comunicazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.

2. Dopo l'intervento del Presidente, il Sindaco ed un Consigliere per ciascun gruppo possono effettuare comunicazioni su argomenti inerenti l'attività di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione Comunale o su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità locale. La Conferenza dei Capigruppo antecedente la seduta consiliare deve essere preventivamente informata in merito all'oggetto delle comunicazioni che verranno formulate dal Sindaco e dai Consiglieri Comunali nell'ambito della successiva seduta. Il Presidente del Consiglio Comunale consentirà esclusivamente la formulazione di comunicazioni precedentemente anticipate, nei termini di cui sopra, alla Conferenza dei Capigruppo; qualora intervenga la necessità di effettuare comunicazioni concernenti fatti o atti sopravvenuti alla Conferenza dei Capigruppo, dovrà essere comunque informata la Conferenza stessa, da riunirsi in via d'urgenza immediatamente prima dell'inizio della seduta del Consiglio Comunale.

3. Le comunicazioni devono essere contenute, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

5. Sulle comunicazioni possono, inoltre, intervenire, per associarsi o dissentire il Presidente, il Sindaco e gli Assessori chiamati in causa, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 47 Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni,

decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

4. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 48 Discussione - norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco o l'assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti. Sussiste, in ogni caso, la facoltà d'intervento del Sindaco, in tutte le fasi della discussione, di completare, chiarire, precisare meglio contenuti ed ambiti delle proposte. **Il relatore dovrà svolgere l'argomento in un tempo massimo di 15 minuti.**

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di **dieci** minuti e la seconda per non più di **cinque** minuti, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore. Ciascun consigliere capogruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può, infine, intervenire per la dichiarazione di voto, per non più di un minuto.

4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione, per una sola volta, per non più di due minuti ciascuno.

5. I relatori replicano in forma sintetica agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero, coadiuvati dal Sindaco e/o dall'Assessore di riferimento qualora la loro natura o il contenuto degli interventi investa competenze di quegli Assessorati. Il tempo a disposizione per la replica non può superare il tempo complessivo effettivamente impegnato dai consiglieri comunali per i loro interventi.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, le contro repliche e gli eventuali ulteriori chiarimenti e precisazioni da parte sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione.

7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno cinque consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento,

ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo di **cinque** minuti.

9. Qualora il Presidente abbia richiamato due volte un consigliere sull'inosservanza dei tempi di intervento stabiliti, o questo non tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può impedirgli la parola per quella specifica discussione.

Art. 49 Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

4. È mozione d'ordine il richiamo alla legge e al regolamento. Sull'ammissibilità di questa come pure dei richiami all'ordine del giorno decide il Presidente. Tuttavia, qualora la sua decisione non sia accettata da chi ha proposto la mozione o il richiamo, il Consiglio decide per alzata di mano, senza discussione. Le mozioni d'ordine, come i richiami all'ordine del giorno, hanno la precedenza sulla discussione principale.

Art. 50 Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi del singolo consigliere sul fatto personale non possono durare per più di tre minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato

di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 51 Termine dell'adunanza

1. Quando per l'ora tarda non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e, ove nell'avviso di convocazione, ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.

2. Nel caso in cui nell'avviso non sia stata prevista la prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno, oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i consiglieri comunali almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Capo VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E IL VERBALE

Art. 52 La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 53 Redazione del verbale della seduta consiliare

1. Il verbale delle adunanze, firmato dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale, indica i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, le modalità e l'esito delle votazioni.

2. In caso di registrazione dei dibattiti, il resoconto degli interventi è trascritto da personale incaricato.

3. Quando, nel corso delle discussioni, i Consiglieri facciano dichiarazioni ed interventi corredati da un testo scritto, questo viene riportato integralmente a verbale, purché venga fatto pervenire al Segretario Generale prima del termine dell'adunanza.

4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, omettendo tutte le considerazioni che possono recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si

Art. 97, comma 2, 4 e 5, D.Lgs.

18.08.2000, n. 267. Ruolo e funzioni.

1. *(omissis)*.

2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. *(omissis)*.

4. *(omissis)*... Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

c) *(omissis)*;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

e) *(omissis)*.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di

possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato. vacanza, assenza o impedimento.

6. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

Art. 54 Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale.

1. Il verbale è depositato presso la Segreteria Generale a disposizione dei Consiglieri comunali nei termini di cui al relativo articolo.

2. All'inizio della riunione consiliare, il Presidente chiede al Consiglio Comunale se vi siano osservazioni o proposte di rettifica sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato.

3. Le istanze di rettifica devono essere redatte in forma scritta e contenere l'indicazione specifica delle correzioni da effettuare.

4. Qualora vi siano opposizioni, è ammesso l'intervento di un Consigliere favorevole e di uno contrario alla proposta, ciascuno contenuto nel limite di tempo di cinque minuti, terminati i quali, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di rettifica.

5. Non è consentita la riapertura della discussione.

6. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri compete al Segretario Generale.

Titolo IV LE DELIBERAZIONI E LE VOTAZIONI

Art. 55 Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, affinché sia valido ed efficace.

2. Su ogni proposta di deliberazione devono essere espressi i pareri prescritti dalla legge.

3. Qualora il testo della proposta di deliberazione proposto non venga emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione ed adottato senza che ne sia data lettura, salvo che ne venga fatta espressa richiesta motivata.

4. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali od in sede di autotutela, può provvedere alla revoca, modifica, integrazione o all'annullamento delle proprie deliberazioni facendo espressa menzione della propria volontà e richiamando gli estremi dell'atto.

Art. 56 Approvazione - revoca - modifica

1. Il Consiglio comunale adotta e approva le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema

¹ **Art. 42. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267** *Attribuzioni dei consigli.*

1. ...(*omissis*).

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e

proposto in votazione.

2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere, in ogni momento, alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revocche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

5. Quando il Consiglio comunale riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento deve ripararlo, annullando l'atto non valido o sostituendolo con altro conforme alla legge.

Art. 57 Modalità generali

1. Le deliberazioni vengono adottate, di norma, con votazione in forma palese.

2. Sono adottate con votazione a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e quelle per le quali questa forma di votazione sia espressamente prescritta dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento.

3. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione sospensiva e sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo

stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) la votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta

originale. Le proposte di emendamento si votano nell'ordine seguente:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico o un proprio valore dispositivo, il Presidente del Consiglio, se richiesto, può ammettere la votazione per parti separate.

5. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso

pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza

Art. 58 I consiglieri scrutatori

1. Ove necessario, nel corso della seduta, il Presidente designa tre

consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta.

3. L'assistenza degli scrutatori e' obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione e' stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Art. 59 Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano ovvero attraverso strumenti informatici che siano in grado di individuare il consigliere votante.

Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato, dando atto del numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

4. La votazione e' soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

5. I nominativi dei consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono devono essere riportati nel verbale.

Art. 60 Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando e' prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione e' riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale e' annotato a verbale.

Art. 61 Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede, procedendosi come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che

intende

eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio, ovvero, se si deve approvare una proposta, scrivendo "sì", se si è a favore, e "no" se si è contro.

2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

3. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando l'esito della votazione.

7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

10. Le schede vengono distrutte al termine della seduta, salvo diversa determinazione espressa dal Consiglio nella stessa seduta.

Art. 62 Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza,

essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 63 Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art.64 Cause di scioglimento del Consiglio comunale ed effetti

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto e il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Inoltre il Consiglio Comunale viene sciolto qualora si verificano le condizioni previste e regolate dall'art. 141 e 143 del T.U.E.L.

3. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 65 Entrata in vigore - Rinvio

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Esso sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale e che comunque sono in contrasto con lo stesso.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 141 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento e' data

immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 142 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Rimozione e sospensione di amministratori locali.

1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. In attesa del decreto, il prefetto puo' sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessita'.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.